



COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', PRESTAZIONI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI, ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE NONCHE' ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI MONTEFANO

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

- Il Comune di Montefano, codice fiscale n. 00137890430, in appresso denominato Ente, in persona del Vice Segretario comunale, Responsabile del Settore I, nato a Jesi il 01/12/1978, domiciliato per la carica presso il Comune di Montefano;

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, in appresso Fornitore e Impresa;

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di mandataria Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ e a mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato da notaio Dott. _____, rep. _____, in appresso Fornitore e Impresa;

PREMESSO

- il Comune Montefano, in qualità di stazione appaltante, ha indetto procedura di gara, da espletarsi mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice e ss. mm. ii., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con un unico operatore avente ad oggetto l'affidamento del servizio inerente "Attività, prestazioni e servizi a favore di minori e famiglie nonché attività di servizio sociale professionale e segretariato sociale";
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data _____ ;
- in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, l'Amministrazione utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- l'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto attuativo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, ivi compreso il Capitolato speciale d'appalto, il Disciplinare di gara, gli ulteriori atti della procedura, nonché dal presente Contratto attuativo, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e dei servizi da prestare e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- il CIG Derivato è: _____

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Definizioni

I termini contenuti nel presente Contratto attuativo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto attuativo hanno il significato specificato nel Capitolato speciale d'appalto, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

Il presente Contratto attuativo è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e alle relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato speciale, il Disciplinare di gara e l'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo del suddetto Accordo Quadro.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo l'Accordo Quadro. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto attuativo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto attuativo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto attuativo o, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Art. 3

Oggetto del Contratto attuativo

Il presente Contratto attuativo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore del servizio inerente Attività, prestazioni e servizi a favore di minori e famiglie nonché attività di servizio sociale professionale e segretariato sociale nel Comune di Montefano.

Il presente contratto attuativo viene stipulato per l'espletamento dei seguenti servizi:

- Servizio di assistenza educativa scolastica (riferimento normativo art. 14 L.R. 18/1996) rivolta agli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune di Montefano;
- Servizio di assistenza educativa domiciliare (riferimento normativo art. 12 L. R. 18/1996), rivolta agli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune di Montefano;
- Servizio di assistenza educativa domiciliare rivolta ai minori che vivono in famiglie che si trovino in situazioni multiproblematiche, in cui sia presente disagio psichico, ai minori le cui famiglie, anche monogenitoriali, si trovino in difficoltà temporanea e necessitano di sostegno alla funzione educativa, indicati dal Tribunale dei Minori, residenti nel Comune di Montefano;
- Servizio sociale professionale e segretariato sociale da svolgere presso il Comune di Montefano;
- Tutti gli altri servizi di natura socio educativa assistenziale che si renderanno necessari.

I servizi oggetto di appalto sono compresi tra quelli indicati nel Tariffario Regionale dei criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali - Allegato "A" della DGR 941 del 20/07/2020, al netto dell'indennità di turno, non prevista per il presente appalto.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto attuativo e nell'Accordo Quadro.

Spetta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune la pianificazione delle attività dei vari servizi a cui la ditta aggiudicataria deve attenersi per assicurare un'organizzazione efficiente ed una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio e alle norme contrattuali, in base a quanto dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto in tema di Coordinamento, Vigilanza e Controlli.

L'Ente, per tutte le attività previste dalla normativa, individua il Responsabile dei servizi sociali, quale referente amministrativo nei rapporti con l'Impresa, che ingloba i ruoli di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 216 del DM 49/2018 e dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016; allo stesso sono affidati tutti gli adempimenti indicati, oltre che nella normativa, nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 4

Durata del Contratto attuativo ed Efficacia

Il presente Contratto attuativo ha una durata di anni 1, pari a mesi 12 (dodici), e spiega i suoi effetti dalla data del 01/09/2021 fino al 31/08/2022

Art. 5

Attivazione e dismissione dei servizi

Sono destinatari dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro tutti i soggetti residenti nel Comune di Montefano che rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, come di seguito specificate:

- i minori disabili, secondo quanto accertato ai sensi della L. 104/92 ed ai sensi della vigente normativa regionale;
- i minori che vivono in famiglie che si trovino in situazioni multiproblematiche, in cui sia presente disagio psichico, i minori le cui famiglie, anche monogenitoriali, si trovino in difficoltà temporanea e necessitano di sostegno alla funzione educativa, indicati dal Tribunale dei Minori;
- tutti i soggetti, famiglie, minori, anziani, interessate dai vari servizi, che versano in condizioni, anche temporanee, di fragilità sociale, lavorative, formative, di inclusione sociale, siano essi minori, adulti, anziani o nuclei familiari.

Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto attuativo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, almeno 5 giorni lavorativi prima della stipula del Contratto attuativo, i curriculum vitae delle risorse professionali descritte nel Capitolato per il servizio di cui trattasi.

È comunque facoltà dell'Amministrazione effettuare, anche a campione, in qualunque momento in corso di esecuzione contrattuale, verifiche in ordine all'adeguatezza del personale impiegato.

L'ammissione al servizio di educativa scolastica per disabili avviene su richiesta del Dirigente scolastico, previa valutazione del caso a cura del competente organismo pubblico sanitario o, qualora consentito, da centro privato autorizzato e accreditato dal servizio sanitario nazionale, nonché successivamente ad acquisizione della documentazione prescritta dalla vigente normativa per la certificazione relativa all'handicap o, previa disposizione del TM.

L'ammissione ai servizi di educativa ai disabili, scolastica o domiciliare, avviene sulla base di P.A.I. o P.E.I., redatto dalle Unità Multidisciplinari di riferimento, o sulla base di specifici Decreti del T.M. e viene quindi successivamente disposta dall'Amministrazione Comunale che predispone, di concerto con gli specialisti sanitari e i dirigenti scolastici, valutate le risorse finanziarie disponibili, il piano delle prestazioni agli alunni diversamente abili o ai minori interessati e le relative localizzazioni. Il programma di assistenza potrà subire variazioni del monte ore annuale in aumento o in diminuzione così come potranno variare la localizzazione degli interventi e i fruitori dell'assistenza.

La dimissione dai servizi o il passaggio da un servizio all'altro avviene previo coinvolgimento della famiglia dell'utente.

La rinuncia del servizio da parte della famiglia deve essere comunicata per iscritto al Servizio sociale del Comune di Montefano.

Art. 6

Svolgimento del servizio di assistenza scolastica per alunni disabili

Il servizio di assistenza scolastica è rivolto ad alunni disabili, residenti nel Comune di Montefano, in riferimento ai piani individualizzati (PEI) redatti dalle UMEE sulla scorta delle diagnosi effettuate, nonché dei bisogni rilevati. Le ore assegnate ad ogni alunno saranno concordate tra il Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali del Comune di Montefano e i Dirigenti degli Istituti Scolastici. Il Servizio è continuativo e garantito, di norma, per 39 settimane all'anno.

Il servizio viene erogato in attuazione della Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, della legge 104/1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, della legge regionale n. 18/1996 promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone disabili e ss. mm. ii., nonché della Nota Ministeriale 30/11/2001 "Assistenza di base agli alunni in situazioni di handicap".

Il quadro delle prestazioni del servizio di assistenza agli alunni disabili e le relative localizzazioni saranno definite all'inizio di ogni anno scolastico dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Montefano.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà svolgere il servizio subordinato a progetti individualizzati e finalizzati al raggiungimento e/o all'incremento dell'autonomia, della comunicazione della socializzazione e dell'inserimento sociale nel contesto ed in ambito scolastico, nel rispetto del calendario, avendo cura di assicurare la massima collaborazione con i docenti in conformità alle intese sottoscritte tra Scuola, Comuni Asur ed Enti accreditati.

Per lo svolgimento di detto servizio l'Impresa deve garantire personale con la qualifica richiesta con un rapporto educatore - utente di 1:1 specificando comunque che potrà essere assegnata l'assistenza per più alunni secondo le esigenze individuali e/o organizzative definite dalla Unità Multidisciplinare della ASUR d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

In caso di assenza senza preavviso dell'utente, verrà riconosciuto alla Ditta esclusivamente il corrispettivo per un'ora di prestazione.

Le funzioni suddette potranno essere svolte, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi Sociali, anche al di fuori dell'orario scolastico per iniziative comunque connesse all'attività scolastica.

Art. 7

Svolgimento del servizio di assistenza domiciliare per alunni disabili

Il Servizio di Assistenza domiciliare rivolto agli utenti disabili, residenti nel Comune di Montefano, prevede un supporto per lo svolgimento delle attività quotidiane presso il domicilio dell'utente o l'accompagnamento all'esterno, al fine di facilitare la socializzazione. Il Servizio di assistenza viene svolto dal lunedì al sabato, in orario diurno, secondo le modalità stabilite dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Il Servizio è continuativo e garantito, di norma, per 48 settimane all'anno.

Il Servizio viene erogato ai sensi della Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, della legge 104/1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, della legge regionale n. 18/1996 promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone disabili e ss. mm. ii.

Il servizio di assistenza educativa individuale si prefigge il sostegno:

- dei soggetti disabili sia in età prescolare che scolare;
- dei soggetti disabili che abbiano concluso l'obbligo scolastico e che possiedano una autonomia tale da poter avviare un percorso di inserimento lavorativo.

Il servizio è prevalentemente a carattere individuale ma può essere reso anche a piccoli gruppi di utenti, si realizza in ambito domiciliare, extrascolastico, territoriale e nei luoghi di lavoro e presso altre sedi previste nel progetto personalizzato.

Per lo svolgimento del servizio l'Impresa deve garantire personale educativo con la qualifica richiesta con un rapporto educatore - utente di 1:1 fatte salve specifiche attività educative in luoghi di inserimento sociale, lavorativo o presso altri centri di attività ricreativa e/o didattica, per cui detto

rapporto potrà essere modificato su specifica richiesta dell'Unità Multidisciplinare di riferimento. In caso di assenza dell'utente senza preavviso, verrà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo per un'ora di prestazione.

Art. 8

Svolgimento del servizio di assistenza domiciliare per minori in situazioni multiproblematiche

Il servizio di assistenza educativa domiciliare rivolta ai minori che vivono in famiglie che si trovino in situazioni multiproblematiche, in cui sia presente disagio psichico, ai minori le cui famiglie, anche monogenitoriali, si trovino in difficoltà temporanea e necessitano di sostegno alla funzione educativa, indicati dal Tribunale dei Minori, residenti nel Comune di Montefano, prevede una azione di supporto educativo domiciliare di sostegno alle funzioni educative genitoriali, limitato nel tempo, offerto alle famiglie in modo individuale, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. Il Servizio è continuativo e garantito in base alle esigenze.

Il servizio ha come destinatario il nucleo familiare nel suo insieme, con l'obiettivo di costruire o ricostruire relazioni positive, nella prospettiva dell'autonomizzazione del nucleo stesso offrendo ai genitori opportunità di ascolto, scambio e confronto che favoriscano l'esercizio delle funzioni genitoriali in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.

Il servizio, attivato generalmente in attuazione di disposizioni del Tribunale dei Minorenni, prevede l'attivazione di un intervento educativo individualizzato da erogarsi nel domicilio e/o presso le sedi scolastiche e/o all'interno di piccoli gruppi o di realtà socio educative del territorio attraverso:

- attività di sostegno didattico;
- supporto alle figure genitoriali nell'espletamento della loro funzione educativa;
- supporto relazionale sia per quanto concerne il rapporto tra minore e figure educative di riferimento sia per quanto riguarda il rapporto minore coetanei;
- accompagnamento e facilitazione nell'inserimento presso realtà socio culturali.

Inoltre, potrà essere richiesta in quanto attività di natura educativa, l'organizzazione di eventuali incontri protetti disposti dall'autorità giudiziaria e l'espletamento delle attività conseguenti di aggiornamento periodico, in raccordo con il servizio sociale professionale dell'Ente.

Ai servizi di cui sopra sono ammessi i minori in possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore nonché sulla base di provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.

Le attività principali oggetto di appalto sono servizi di natura socio-educativa, rientranti nel novero dei servizi sociali e, pertanto al presente appalto si applica la soglia stabilita dall'art. 35, comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii..

Art. 9

Svolgimento prestazioni per i servizi educativi per minori

I servizi dettagliati agli articoli precedenti sono svolti dal Comune di Montefano, per minori residenti, prevalentemente a scuola o nel domicilio dei beneficiari dell'intervento stesso. In casi eccezionali il servizio verrà svolto presso centri educativi o presso sedi esterne (Biblioteche, centri pomeridiani, Oratori, ecc.)

In situazioni straordinarie, l'intervento potrà essere attivato in realtà territoriali diverse dal Comune di Montefano, nel rispetto comunque di specifica progettualità. Sarà compito del soggetto aggiudicatario provvedere a tale attivazione limitatamente alla specifica situazione, anche con la collaborazione di soggetti terzi.

Per ciascun utente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, all'inizio di ogni intervento, verrà stabilito un progetto che ne definisce gli obiettivi, la metodologia e l'organizzazione.

Periodicamente o a richiesta dell'Ente, il soggetto aggiudicatario trasmetterà al servizio sociale comunale una relazione sull'andamento dello stesso.

Il Comune fornirà all'inizio dell'anno, al soggetto aggiudicatario, l'elenco nominativo degli utenti, con le specificazioni di cui sopra. Il numero degli utenti e la tipologia dell'intervento potranno variare in corso di appalto.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà svolgere il servizio con il fine di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli alla partecipazione dei diversamente abili alla vita scolastica e sociale, garantendo agli assistiti le seguenti prestazioni:

- assistenza nella cura e nell'igiene personale, corretta deambulazione, alimentazione;
- assistenza finalizzata all'acquisizione dell'autonomia personale e sociale nonché dell'autosufficienza operativa e della comunicazione;
- assistenza fisica in classe e nella refezione;
- ausilio nei confronti dello studente nello svolgimento dei compiti;
- supporto per le attività di integrazione nella classe, nel gruppo dei pari, delle attività culturali, sportive e ricreative offerte sul territorio;
- partecipazione agli incontri con gli insegnanti, il competente personale ASUR, i familiari, gli Enti, gli organismi e le associazioni territoriali finalizzati alla realizzazione dell'obiettivo di un pieno inserimento socio-culturale del soggetto.

Le prestazioni erogate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Le ore eventualmente non utilizzate per motivi diversi non potranno essere recuperate; l'eventuale utilizzo delle stesse potrà essere disposto solo ed esclusivamente dall'Amministrazione Comunale per interventi particolari nell'ambito del servizio. Gli operatori non potranno essere utilizzati per funzioni didattiche. All'aggiudicatario potrà essere, altresì, richiesta l'assistenza nel momento del trasporto da e per la scuola.

Art. 10

Svolgimento del servizio sociale professionale e segretariato sociale

Per Servizio Sociale si intende l'area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all'interno delle scienze sociali e, conseguentemente, l'attività operativa esercitata dall'Assistente Sociale, professionista formato per questa competenza, al fine di rispondere ai compiti e alle funzioni affidati alla professione in gran parte da leggi dello Stato. Oggi, in particolar modo, si fa riferimento alla legge 328/00, art. 22, che colloca il Servizio Sociale Professionale all'interno del sistema degli interventi e dei servizi sociali alla persona dovuti dalla Pubblica Amministrazione, quindi tra i livelli essenziali di assistenza.

Quando si parla di Servizio Sociale, si fa riferimento ad interventi di aiuto tecnico professionale, di un professionista ordinato dallo Stato per l'assistenza sociale alla persona, alla famiglia, ai gruppi, alla comunità ed all'area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all'interno delle scienze sociali, sulla quale si fonda la formazione dell'Assistente Sociale.

Gli orientamenti della politica sociale hanno trovato riferimento nella legge 328/00, norma che ha delineato un quadro dei servizi sociali che supera il vecchio sistema assistenziale, e negli orientamenti relativi all'integrazione sociale e socio-sanitaria contenuti nei piani sociali e socio sanitari nazionale e regionali.

L'assetto istituzionale ha confermato l'importanza del professionista Assistente Sociale, unica professione che per tipo di conoscenze, per l'approccio ai problemi, per le modalità d'intervento che pone la persona al centro considerandola nel suo contesto di vita e ha riconosciuto il Servizio Sociale come servizio Professionale e il Segretariato di Servizio Sociale tra i livelli essenziali da assicurare su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 328/00). Questo assetto ha assunto, nella situazione di decentramento ed autonomia legislativa e gestionale delle varie regioni, aspetti e valenze diverse sul piano organizzativo e di riconoscimento delle competenze professionali e delle funzioni.

Il servizio essenziale di Segretariato Sociale ha la funzione di rispondere all'esigenza primaria di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita;

In particolare l'attività di Segretariato Sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi.

Il Segretariato Sociale assume, inoltre, la funzione di punto unico di accesso alla rete dei servizi, eventualmente in collaborazione con l'ATS di appartenenza.

Nella sede di Segretariato sociale è presente l'Assistente sociale, figura idonea per accogliere ed interpretare e valutare la domanda del cittadino.

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie a ridurre o a rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; compatibilmente con la programmazione territoriale e della relativa disponibilità finanziaria, agisce per la prevenzione e la presa in carico con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale.

Il Servizio Sociale Professionale ha il compito di garantire prestazioni e servizi che permettano di superare o ridimensionare criticità e condizioni di bisogno sociale della cittadinanza.

I Servizi Sociali Professionali prendono in carico l'utente e formulano un progetto personalizzato in base alle sue esigenze, operando con interventi immediati che migliorino da un lato uno stato di grave disagio e, dall'altro, siano efficaci sul piano della prevenzione.

La figura dell'assistente sociale ricopre il ruolo di case manager ed è responsabile, insieme all'utente, alla sua famiglia e agli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti, del progetto personalizzato messo a punto caso per caso. Si tratta di una figura professionale istituzionale che è responsabile tanto della elaborazione e realizzazione del progetto, quanto della qualità del servizio reso e della sua sostenibilità in termini di costi.

Art. 11

Importo del contratto attuativo e corrispettivi

Il corrispettivo per ciascun Contratto attuativo è calcolato moltiplicando il prezzo unitario derivante dal ribasso offerto in sede di gara rispetto all'importo a base d'asta per le ore di servizio effettivamente prestate dal fornitore.

Il Fornitore fermo restando l'importo di cui al comma precedente deve eseguire i servizi oggetto del presente Contratto attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentazioni e delle

condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente offerte.

Il pagamento dei corrispettivi da effettuarsi previa emissione di fattura al termine di ogni mese in cui sia stato effettuato il servizio e dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.A.C. e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

Il corrispettivo derivante dall'offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

L'aggiudicatario sarà obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto in funzione delle effettive esigenze di assistenza che si dovessero rendere necessarie nel corso della durata del presente contratto attuativo. Si precisa che il presente contratto quindi è da intendersi "a misura" e, pertanto, il corrispettivo verrà liquidato in funzione del numero di ore effettivamente svolte.

Il prezzo orario dovuto al Fornitore per i servizi effettivamente prestati in esecuzione del presente Contratto attuativo è determinato in ragione del prezzo unitario dell'Accordo Quadro.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando il prezzo per operatore/ora offerto per le ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

Per la quantificazione del costo orario economico convenzionale del servizio da acquisire, è stato assunto come riferimento il Tariffario Regionale dei Criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, DGR n. 941 del 20/07/2020, al netto dell'indennità di turno, non prevista per il presente appalto.

L'importo complessivo del contratto attuativo, viene presuntivamente quantificato in complessivi € _____ iva esclusa.

L'importo orario dei singoli servizi attivati con il presente contratto attuativo è il seguente:

- _____
- _____
- _____

Art. 12

Importi dovuti e fatturazione

I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto attuativo sono quantificati alla luce di quanto stabilito nell'Accordo quadro, nonché di quanto contenuto nel

Capitolato speciale, con riferimento agli articoli inerenti Importo dell'appalto e revisione dei prezzi, nonché corrispettivi, condizioni e modalità di pagamento.

Ciascuna fattura, intestata e trasmessa all'Amministrazione Contraente, deve essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo quadro e contenere quanto ivi indicato.

I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____ Codice IBAN _____; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto attuativo.

Art. 13

Verifica di conformità

Nel periodo di efficacia del presente Contratto attuativo, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità per riscontrare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica verrà effettuata secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro nel Capitolato speciale d'appalto. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.

Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se risulti che il servizio è stato eseguito a regola d'arte conformemente alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

Art. 14

Penalità

L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali descritte e regolate a livello di Accordo Quadro e nel Capitolato speciale d'Appalto, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall'Accordo Quadro.

Art. 15

Garanzie

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti del Comune, nonché dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali del presente contratto attuativo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'Accordo quadro, cui si rinvia.

Art. 16

Responsabilità e danni

In tema di responsabilità e danni, fermo restando quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e nell'accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui all'Accordo Quadro.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro

un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 3, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 17

Forza Maggiore

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, pandemie, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.

L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

Art. 18

Risoluzione e recesso

Risoluzione e recesso sono disciplinati come da Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia.

Art. 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere ed assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.. Ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina il mancato pagamento e, in caso di violazione, la risoluzione del contratto.

Maggiori specifiche in merito al presente articolo sono contenute nell'Accordo quadro e nel Capitolato speciale dl'Appalto.

Art. 20

Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal D.lgs. 196/2003e ss. mm. ii., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il fornitore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art.28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Il fornitore obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi -oltre al citato Codice privacy –anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere

In merito al trattamento dati personali, per quanto non contenuto nel presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'Accordo Quadro e nel Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 21

Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o dalla esecuzione del presente capitolato e/o del contratto di appalto sarà competente il Foro di Macerata, con rinuncia di qualsiasi altro.

Ferma restando la competenza del Foro di Macerata come sopra specificato, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, potranno essere risolte ai sensi degli artt. 205 e ss. del codice dei contratti pubblici.

Art. 22

Clausola finale

Il presente Contratto attuativo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, sulla base di quanto contenuto nella documentazione di gara e nell'Accordo Quadro, parti che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con l'Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti attuativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni dell'Accordo Quadro prevarranno su quelle dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio fiscale e recapito amministrativo presso il Comune di Montefano, con indicazione di recapito operativo e referente abilitato a prendere decisioni immediate rispetto allo svolgimento dello stesso.

IL COMUNE DI MONTEFANO

IL FORNITORE

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal al

Validità: dal al

Firma Digitale: n.

Firma Digitale: n.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Montefano, lì _____

IL FORNITORE _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal al _____

Firma Digitale: n. _____